

N. 14819 DI REP.

N. 10162 PROGR.

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2025 duemilaventicinque addì 19 diciannove del mese di giugno alle ore 17,05 diciassette e cinque.

In Verbania, presso la sala congressi "Avv. Giuseppe Ravasio"

al piano terra dello stabile in Via dell'Industria n. 25.

Avanti a me Dott. MONICA GRAMATICA Notaio in Verbania, iscritto presso il Collegio Notarile di Verbania, è personalmente comparso il Signor:

- EMANUELE TERZOLI nato a Novara l'8 aprile 1972, domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui infra, nella sua qualità di Presidente della Società

"V.C.O. TRASPORTI SRL"

con sede in Verbania, Via Olanda n. 55, capitale sociale di euro 611.000 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Monte Rosa Laghi Alto Piemonte 01792330035.

Detto Signore, della cui identità personale io Notaio sono certo,

premette

- che con avviso inviato in data 5 giugno 2025 a tutti gli aventi diritto ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale è stata indetta per oggi l'assemblea della Società di cui sopra per deliberare sul seguente

**Registrato a Verbania**

il 16/07/2025

al n. 3799

Serie 1T

€ 200,00

**Iscritto nel Registro Imprese di Monte Rosa Laghi Alto Piemonte**

Il 16/07/2025

Prot. N. 53419

ORDINE DEL GIORNO

In parte ordinaria:

1. Relazione del Presidente sulla Società;
2. Richieste Assemblea dei Soci del 16.04.2025;

In parte Straordinaria:

3. Modifica Statuto Societario. Determinazioni;

Ciò premesso

nell'indicata qualità, assume la presidenza dell'assemblea il  
Comparente il quale, avendo con il consenso unanime degli in-  
tervenuti proposto di invertire la trattazione degli argomenti  
all'ordine del giorno, mi richiede di redigere il verbale del-  
le deliberazioni da assumere relativamente al terzo punto  
all'ordine del giorno; io Notaio aderisco alla richiesta;  
quindi il Comparente constatato che:

- sono presenti e rappresentati n. 17 soci rappresentanti il  
78,805% del capitale sociale, quali risultano dall'elenco che,  
firmato dal Comparente e da me Notaio, si allega al presente  
verbale sotto la lettera "A";

- sono presenti, oltre ad esso Comparente, tutti gli altri Am-  
ministratori Signori CINZIA FABRIZI e ROBERTO TOMATIS nonché  
tutti i Sindaci Effettivi Signori ALESSANDRO AMBROSO - Presi-  
dente, PAOLA MUTAZZI e GIAN MAURO FELICE CALLIGARI,  
avendo accertato l'identità e la legittimazione degli interve-  
nuti, dichiara validamente costituita l'assemblea.

Il Presidente illustra all'assemblea le ragioni per le quali

si rende opportuno modificare lo statuto vigente anche al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e successive modifiche e integrazioni.

Propone quindi l'abrogazione dello statuto vigente e l'adozione di un nuovo testo di statuto che prevede la proroga della durata della Società e che mantiene fermi il capitale, la denominazione e la sede sociale, nuovo testo che, firmato dal Comparsente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "B".

Il Presidente conclude quindi la propria esposizione sottoponendo all'approvazione dell'assemblea il seguente testo di

d e l i b e r a z i o n e

"L'Assemblea,

- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,

d e l i b e r a

1) Di prorogare la durata della Società al 31 dicembre 2050.

2) Di abrogare lo statuto vigente adottando in sua sostituzione, anche ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e successive modifiche e integrazioni, un nuovo testo di statuto che tiene conto della modifica di cui sopra, che mantiene fermi il capitale, la denominazione e la sede, nuovo testo che, presentato dal Presidente all'assemblea, approvato articolo per articolo e nel suo complesso, si trova allegato al verbale dell'assemblea medesima.

3) Di dare mandato al Presidente dell'odierna assemblea perché

abbia ad accettare ed introdurre nella delibera come sopra assunta e nell'allegato statuto, le modificazioni, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione e pubblicazione a sensi di legge.".

Il Presidente apre quindi la discussione.

Nessuno domandando la parola, viene messo in votazione il testo di deliberazione surriportato che dopo prova e controprova risulta approvato all'unanimità, senza astensioni.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare sul terzo punto dell'ordine del giorno, la seduta prosegue per la trattazione dei restanti argomenti all'ordine del giorno, del che si fa constare con separato verbale.

Sono le ore 17,25 diciassette e venticinque.

Il

presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane al Comparente che, approvandolo e confermandolo, lo firma con me Notaio, in fine ed a margine dell'altro foglio alle ore 17,30 diciassette e trenta; omessa la lettura degli allegati per espressa volontà del Comparente.

Consta di due fogli scritti per cinque intere facciate e parte della sesta da persone di mia fiducia e da me Notaio.

f) Emanuele Terzoli

f) Monica Gramatica Notaio

AUEGITO A AC N. 14814 DI REP.

N. 60162 PROCR

N.	SOCIO	%	VALORE	Presenti	Assenti	SINDACO	DELEGATO DAL SINDACO
1.	ANZOLA D'OSSOLA	0,393%	€ 2.401,84	-	0,393%		
2.	ARIZZANO	0,506%	€ 3.094,10	-	0,506%		
3.	AROLA	0,259%	€ 1.581,27	-	0,259%		
4.	AURANO	0,118%	€ 722,81	-	0,118%		
5.	BAVENO	3,749%	€ 22.905,17	-	3,749%		
6.	BEE	0,353%	€ 2.157,44	-	0,353%		
7.	BELGIRATE	0,454%	€ 2.771,50	-	0,454%		
8.	BROVELLO C.	0,389%	€ 2.374,35	-	0,389%		
9.	CAMBIASCA	0,804%	€ 4.910,61	-	0,804%		
10.	CANNERO R.	0,689%	€ 4.208,57	-	0,689%		
11.	CANNOBIO	3,563%	€ 21.770,54	3,563%	-	MINAZZI GIANMARIA	X
12.	CAPREZZO	0,083%	€ 504,08	-	0,083%		
13.	CASALE C.C.	1,660%	€ 10.141,99	1,660%	-	FALCONI GABRIELE	X
14.	CESARA	0,515%	€ 3.146,04	-	0,515%		
15.	COSSOGNO	0,202%	€ 1.231,78	-	0,202%		
16.	GERMAGNO	0,177%	€ 1.080,86	0,177%	-		TRAPLETTI GIANMARIO
17.	GHIFFA	1,832%	€ 11.195,35	-	1,832%		
18.	GIGNESE	0,756%	€ 4.618,55	-	0,756%		
19.	GRAVELLONA	4,404%	€ 26.905,39	4,404%	-	MORANDI GIOVANNI	X
20.	GURRO	0,371%	€ 2.264,37	0,371%	-		MINAZZI GIANMARIA
21.	INTRAGNA	0,109%	€ 662,94	-	0,109%		
22.	LOREGLIA	0,318%	€ 1.939,93	0,318%	-	MARCHESA GRANDI PAOLO	X
23.	MADONNA DEL S.	0,371%	€ 2.266,20	-	0,371%		
24.	MASSIOIA	0,171%	€ 1.043,59	-	0,171%		
25.	MERGOZZO	0,746%	€ 4.559,89	0,746%	-	STOTO MASSIMILIANO	X
26.	MAZZINA	0,155%	€ 946,44	-	0,155%		
27.	NONIO	0,295%	€ 1.801,23	-	0,295%		
28.	OGGEBBIO	0,656%	€ 4.005,11	0,656%	-	FERRARI ALESSIO BERIO DANIELE	X X
29.	OMEGNA	14,162%	€ 86.532,26	14,162%	-		
30.	ORNAVASSO	2,937%	€ 17.942,02	-	2,937%		
31.	PIEDIMULERA	0,611%	€ 3.730,16	-	0,611%		
32.	PIEVE VERGONTE	0,805%	€ 4.920,99	-	0,805%		
33.	PREMENO	0,600%	€ 3.664,17	0,600%	-		JEMMA ROBERTO
34.	PREMOSELLO	1,915%	€ 11.698,82	-	1,915%		
35.	QUARNA SOPRA	0,173%	€ 1.058,25	-	0,173%		
36.	QUARNA SOTTO	0,244%	€ 1.490,84	0,244%	-	TRAPLETTI GIAN MARIO	X
37.	S. BERNARDINO V.	0,507%	€ 3.098,99	0,507%	-		DE PETRIS CRISTIANO
38.	STRESA	0,440%	€ 2.687,18	-	0,440%		
39.	TRAREGO V.	0,347%	€ 2.122,00	0,347%	-		FERRARI ALESSIO MINAZZI GIANMARIA
40.	VALLE CANNOBINA	0,601%	€ 3.673,94	0,601%	-		X X
41.	VALSTRONA	1,199%	€ 7.324,67	1,199%	-		MARCHESA GRANDI PAOLO
42.	VERBANIA	44,251%	€ 270.376,00	44,251%	-	ALBERTELLA GIANDOMENICO	X
43.	VIGNONE	0,481%	€ 2.936,47	-	0,481%		
44.	VOGOGNA	1,634%	€ 9.981,91	-	1,634%		
45.	COUB	5,000%	€ 30.549,39	5,000%	-	MANZINI MASSIMO	X
	<b>TOTALE</b>	<b>100,000%</b>	<b>€ 617.000,00</b>	<b>78,805%</b>	<b>21,195%</b>		



*Flavia Gramedia Nobes*



**STATUTO**

## Titolo I

**Art. 1) DENOMINAZIONE**

1. E' corrente una società a responsabilità limitata, denominata "V.C.O. TRASPORTI SRL". La società agisce secondo il modulo gestionale dell'"in house providing" ed è a totale capitale pubblico; sono fatti salvi i casi nei quali la legge prevede la partecipazione di soggetti privati.

**Art.2) SEDE**

1. La società ha sede in Verbania.
2. L'assemblea può deliberare il trasferimento della sede nel territorio di altro Comune, istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località nazionali ed estere.
3. Il domicilio dei soci, ai fini dei rapporti con la società, a tutti gli effetti di Legge è quello risultante dai pubblici elenchi di cui all'art. 16ter del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con Legge 17 dicembre 2012 n. 221 e successive modifiche.

**Art.3) OGGETTO SOCIALE**

1. La società ha per oggetto:
  - \* la gestione di servizi di trasporto pubblico su gomma e a fune e di mobilità urbana: impianto ed esercizio di servizi di trasporto pubblico di persone su gomma, compresi servizi a carattere interregionale; svolgimento di servizi ausiliari e complementari, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: noleggi di veicoli, officina, collaudi; esercizio di attività di noleggio di rimessa con conducente; costruzione e gestione di aree di sosta; gestione della pubblicità su mezzi di trasporto; realizzazione e gestione di servizi di trasporto rivolti a utenza turistica; prestazione di servizi connessi alle attività sopra esposte;
  - \* la gestione del servizio di trasporto persone pubblico di linea e/o non di linea in acque interne effettuato con unità di navigazione (natante).
2. La società, uniformandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, gestisce i servizi di cui al precedente comma 1 attraverso risorse umane e materiali proprie, e/o attraverso appalti, e/o convenzioni con i soci e/o con altri enti pubblici. La gestione dei servizi e delle attività affidate dai soci alla società, nonché di altri servizi eventualmente acquisiti dalla società sul mercato, coerentemente con quanto indicato al comma precedente ed in conformità agli indirizzi dettati dall'Assemblea, fermo l'esercizio del controllo analogo, avverrà nel rispetto delle norme di Legge.
3. La società può provvedere all'esercizio di attività in settori complementari od affini a quelli indicati al primo comma.
4. La società può compiere, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e nei limiti fissati dalla legge, operazio-

ni immobiliari, industriali, finanziarie (ad eccezione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito) e mobiliari, incluse la prestazione di garanzie, la partecipazione (a scopo d'investimento stabile) in altri enti, società o altre forme associative conformi alla legge, la costituzione di società dalla stessa controllate con oggetto analogo o correlato al proprio.

5. La società, nei limiti di quanto previsto dalla legge, può partecipare a procedure ad evidenza pubblica, stipulare accordi e convenzioni di qualunque natura.

#### **Art. 4) DURATA**

1. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

2. L'Assemblea può prorogare e/o sciogliere anticipatamente la Società.

3. Lo scioglimento può inoltre avvenire per le cause previste dalle leggi vigenti, ivi comprese quelle previste dal Codice Civile, in particolare per l'impossibilità di raggiungere l'oggetto sociale.

### Titolo II

#### CAPITALE SOCIALE - QUOTE - FINANZIAMENTI - CONTROLLO ANALOGO

#### **Art. 5) CAPITALE SOCIALE**

1. Il capitale sociale è di Euro 611.000,00 (seicentoundicimila virgola zero zero), diviso in quote ai sensi di legge.

2. I versamenti del capitale sociale sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei modi dallo stesso reputati convenienti per la società, nel rispetto della legge e delle eventuali deliberazioni dello stesso.

3. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea, con conferimenti in denaro o in natura ai sensi di legge.

4. A carico dei soci in ritardo con i versamenti di cui al precedente comma 2 decorre l'interesse legale; al socio moroso si applica la procedura di cui all'art. 2466 c.c..

#### **Art. 6) CARATTERISTICHE DELLE QUOTE E, DIRITTI DEI SOCI**

1. Le quote sono trasferibili, salvo le limitazioni previste dal presente statuto, a norma di legge, ed attribuiscono ai titolari uguali diritti.

2. La qualità di socio discende dalla titolarità della quota; essa comporta di per sé piena e assoluta adesione al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi societari legalmente adottate.

3. Ogni socio intestatario dispone di un numero di voti pari alla sua partecipazione, anche nel caso di pegno, usufrutto o altro vincolo a favore di terzi sulla quota.

4. In sede di aumento del capitale sociale i soci hanno diritto alla sottoscrizione di quote di nuova emissione, in proporzione alla loro partecipazione.

#### **Art. 7) PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI ALLA SOCIETA'**

1. Possono partecipare alla società:

a) Enti locali territoriali;

b) altri soggetti pubblici.

2. La partecipazione di capitali privati è ammessa nei soli casi previsti dalla legge.

3. Fermo quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo, l'ammissione di nuovi soci anche attraverso trasferimento a qualsiasi titolo di quote ovvero per effetto di aumenti di capitale è altresì subordinata a specifica deliberazione di gradimento dell'Assemblea, che potrà negarlo motivandone la decisione con riferimento ai seguenti criteri:

a) l'economicità per la società dell'ingresso del nuovo socio;

b) l'efficienza e l'adeguatezza del nuovo socio rispetto alle attività sociali;

c) l'assenza, in capo al nuovo socio, di situazioni che possano configurare un conflitto di interessi, anche solo potenziale, fra le posizioni riconducibili al nuovo socio e quelle della società.

Al di fuori dei motivi sopra indicati, il mancato gradimento sarà inefficace e le quote liberamente trasferibili. In ragione di ciò, e quindi, dell'oggettività dei motivi di gradimento, non è applicabile la facoltà di recesso prevista dall'art 2469 comma 2 C.C.

4. L'ingresso di altri soggetti potrà avvenire anche a seguito di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, laddove possibile per legge o in base al presente statuto, oppure a seguito di cessione di quote effettuate comunque nel rispetto dei limiti di cui ai precedenti commi del presente articolo.

#### **Art. 8) CESSIONE DI QUOTE**

1. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a titolo oneroso, tutta o parte della propria quota, dovrà previamente, con raccomandata A.R. o a mezzo pec - informare l'Organo Amministrativo della comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando l'entità della quota che intende vendere, il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, il prezzo e le condizioni di vendita.

2. L'Organo Amministrativo, entro 10 giorni dal ricevimento, è tenuto ad informare a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo pec, allegando la comunicazione ricevuta, tutti i soci della comunicazione del socio venditore.

3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata A.R. o pec di cui al comma precedente, debbono manifestare - a mezzo di raccomandata A.R. o pec - indirizzata all'Organo Amministrativo la propria incondizionata volontà ad acquistare la quota in questione.

4. L'Organo Amministrativo, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione, al socio venditore ed a tutti i soci per mezzo di raccomandata A.R. o a mezzo pec, delle proposte di acquisto pervenute.

5. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, la quo-

ta in vendita sarà attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

6. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, la quota sarà liberamente trasferibile, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta, fatto salvo quanto disposto ai successivi commi e fermo, in ogni caso, il rispetto delle previsioni di cui all'art.7, primo e secondo comma del presente statuto.

7. Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci dichiara di non essere d'accordo sul prezzo della quota, questo sarà stabilito da un Collegio di tre arbitri, a norma dell'art. 1473 del Codice Civile.

8. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti entro trenta giorni dalla richiesta fatta per lettera raccomandata con avviso di ricevimento dalla parte più diligente ed il terzo, d'accordo tra i due arbitri, nei trenta giorni successivi.

9. Se una delle parti non avrà provveduto, entro il termine indicato, alla nomina del proprio arbitro, questo sarà nominato dal presidente del Tribunale di Verbania, su istanza dell'altra parte.

10. Il prezzo determinato dal Collegio degli arbitri diventerà vincolante per i soci. I costi della procedura arbitrale saranno compensati tra le parti alienante ed acquirente, salva la facoltà del socio alienante di rinunciare alla cessione della quota o del socio acquirente di rinunciare all'acquisto, fermo restando che sono a carico del socio rinunciatario i costi della procedura arbitrale.

11. I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dovranno pagare il prezzo stabilito entro novanta giorni dalla sua determinazione, salvo diverso accordo.

#### **Art. 9) FORME DI FINANZIAMENTO E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE**

1. Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la società trae mezzi per il conseguimento dei propri fini: dai ricavi da gestione dei servizi e dall'autofinanziamento che ne deriva; da contributi in conto esercizio ed in conto capitale e in conto impianto da parte di enti pubblici e soggetti privati; da finanziamenti a medio lungo termine ed a breve termine, erogati da istituzioni Finanziarie abilitate; da qualsiasi altro flusso di risorse compatibile con i fini sociali.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

#### **ART. 10) CONTROLLO ANALOGO**

1. La società è soggetta al controllo analogo congiunto da parte di tutte le amministrazioni socie, ai sensi della normativa vigente, in quanto:

- l'organo amministrativo è composto da rappresentanti individuati da tutte le amministrazioni socie ai sensi dell'art. 17,

comma 1;

- tutte le amministrazioni socie congiuntamente esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, praticando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società, come meglio declinato al comma 3 del presente articolo e nelle ulteriori previsioni del presente Statuto;

- la società non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni socie e a quanto stabilito dal presente Statuto.

2. La società è tenuta ad eseguire gli indirizzi forniti e gli obiettivi indicati unitariamente nelle forme di cui al presente articolo da tutte le amministrazioni socie che esercitano il controllo analogo, in ordine allo svolgimento dell'attività, nonché ad eseguire le direttive generali impartite unitariamente dalle stesse ai fini di garantire il conseguimento degli obiettivi e dei compiti istituzionali della società.

3. Il controllo analogo congiunto è esercitato sulle decisioni strategiche, nonché sulle decisioni gestionali straordinarie ed ordinarie di maggiore interesse o comunque più rilevanti, in conformità alla normativa vigente, anche europea, applicabile alle società in house, nell'apposita sede assembleare ai sensi dell'art. 16, comma 4.

In particolare le amministrazioni controllanti:

- mediante deliberazione assembleare concedono le autorizzazioni preventive sul compimento degli atti gestori di cui all'art. 21, comma 6 da parte dell'Organo Amministrativo;

- hanno accesso agli ordini del giorno delle sedute dell'Organo Amministrativo ed a tutti gli atti e deliberazioni assunte dall'Organo medesimo;

- ricevono, a chiusura dell'esercizio sociale, la relazione sul governo societario, che dà atto della verifica infra-annuale del rispetto degli equilibri economico-finanziari, della valutazione del rischio di crisi aziendale e dello stato di attuazione degli obiettivi fissati;

- in ogni momento possono richiedere informazioni e documenti sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto.

4. Per il compiuto svolgimento di tutte le attività di controllo analogo di cui al precedente comma, gli organi sociali sono tenuti a predisporre tutta la documentazione necessaria ed a trasmetterla alle amministrazioni controllanti nei tempi consoni all'esercizio del controllo. Al fine di poter esercitare le funzioni di competenza, le amministrazioni controllanti ricevono nei termini di cui al successivo art. 14, la convocazione e l'indicazione dell'ordine del giorno, comprensivo dei documenti a supporto, delle adunanze dell'Assemblea e, contestualmente all'invio ai destinatari, la convocazione e l'indicazione dell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione e possono avanzare la richiesta di inserimento di

nuovi punti all'ordine del giorno.

5. L'Organo Amministrativo è tenuto a consentire, in qualsiasi momento, lo svolgimento di ispezioni e controlli disposti presso la sede della società da parte delle amministrazioni controllanti.

6. La società è tenuta a realizzare almeno l'80% del fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni che esercitano il controllo analogo, anche per mezzo di gruppo di autorità competenti di cui al Regolamento (CE) n. 1370/2007. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta economia di scala e di scopo o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale svolta.

### Titolo III

#### ASSEMBLEA

##### **Art. 11) GENERALITA' E VERBALIZZAZIONI**

1. L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

2. E' ammessa la consultazione scritta dei soci, sulle materie indicate nell'art. 2479 comma 2, numeri 1,2 e 3 del C.C..

Si applicheranno in tal caso le previsioni contenute nell'art. 2479 comma 3 e seguenti C.C.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono formalizzate in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente della seduta di cui all'art. 12 e dal Segretario di cui all'art. 13; nei casi di legge o quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da Notaio.

##### **Art. 12) PRESIDENZA DELLE SEDUTE ASSEMBLEARI**

1. La seduta assembleare è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. Nel caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

##### **Art.13) SEGRETARIO**

1. L'assemblea nomina un segretario anche non socio.

##### **Art. 14) CONVOCAZIONE**

1. L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio del Amministrazione, su sua iniziativa, e quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, ai sensi degli articoli 2479 e 2479 bis C.C. ed indichino le materie da trattare.

2. La convocazione dell'Assemblea è di norma presso la sede sociale; essa può essere convocata in altro luogo, purché in provincia del V.C.O. e facilmente raggiungibile.

3. La convocazione avviene almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante la trasmissione ai soci

dell'avviso di convocazione a mezzo raccomandata, telegramma presso il domicilio o invio pec.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, nonché la specifica degli argomenti all'ordine del giorno per i quali è previsto il rilascio di autorizzazione da parte dell'assemblea al compimento di atti da parte dell'Organo Amministrativo nell'esercizio del controllo analogo congiunto.

5. Nello stesso avviso può essere fissata, per altro giorno, la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta.

6. In mancanza delle formalità, suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

#### **Art. 15) INTERVENTO E RAPPRESENTANZA**

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci che presenzino presso il luogo in cui la seduta si tiene secondo quanto previsto dall'avviso di convocazione inviato dalla società.

2. I diritti sociali spettano in misura proporzionale alla partecipazione.

3. Ogni socio che abbia diritto d'intervento in Assemblea, può farsi rappresentare con delega scritta da altro socio, ai sensi dell'art. 2479 bis C.C.

4. Il Presidente constata la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea, nonché la regolarità della costituzione della stessa ed accerta i risultati delle votazioni.

5. Il Presidente della seduta può ammettere all'Assemblea stessa dipendenti della società, o consulenti esterni, al fine di fornire specifiche notizie ai soci.

6. L'assemblea si può svolgere anche a mezzo video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) il soggetto munito delle funzioni di presidenza dell'assemblea possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) il soggetto munito delle funzioni di segretario verbalizzante possa percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) ai soggetti intervenuti sia consentito di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) nell'avviso di convocazione sia indicata la piattaforma o le piattaforme presso cui collegarsi, dovendosi ritenere svol-

ta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Resta inteso che ciascun soggetto interveniente deve essere dotato di idonea connessione ad internet e che, in ogni caso, è garantita la partecipazione anche fisica presso la sede che è indicata nell'avviso di convocazione.

**Art. 16) ASSEMBLEA: COSTITUZIONE, POTERI, QUORUM**

1. L'Assemblea è validamente costituita e delibera, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale, fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, nonché le previsioni inderogabili di legge che prevedono specifici quorum costitutivi e/o deliberativi.

2. L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla Legge e dal presente Statuto, fermo l'esercizio del controllo analogo.

3. Alla nomina e alla revoca degli amministratori e dei sindaci, all'individuazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'amministratore delegato e del Presidente del Collegio sindacale, nonché alla determinazione dei relativi compensi, l'Assemblea provvede con deliberazione da adottarsi ai sensi del successivo comma 4.

4. Per le finalità connesse all'esercizio del controllo analogo, per le deliberazioni concernenti il rilascio delle autorizzazioni degli atti di cui all'art. 21, comma 6, l'Assemblea delibera con il voto di tanti soci che rappresentino almeno 2/3 del capitale sociale.

**Titolo IV**

**ORGANO AMMINISTRATIVO**

**Art. 17) DIMENSIONE, DURATA IN CARICA ED INCOMPATIBILITA'**

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione - nei casi previsti dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016 - composto da un numero dispari di membri, determinato dall'Assemblea secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 3, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

2. L'Assemblea elegge con le modalità di cui all'art. 16, comma 3, i componenti dell'Organo Amministrativo - anche tra i non soci - i quali devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

3. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi. Gli amministratori sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo Amministrativo è stato ricostituito garantendo la continuità fino alla nuova nomina.

4. Non possono ricoprire la carica di amministratore coloro che:

a) si trovino nelle situazioni di inconfiribilità e/o incompatibilità previste dalla legge;

b) abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti successivamente sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all'assoggettamento alle procedure; il divieto avrà durata di tre anni dalla data di assoggettamento alle procedure;

c) siano in lite con la società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi gestiti dalla società;

d) siano amministratori o dirigenti di enti locali territoriali soci.

5. Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza all'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente la comunicazione dello stesso va resa al Vice Presidente. Nei casi previsti dal presente comma, si procede alla sostituzione dell'amministratore ai sensi del successivo art. 18.

5. La composizione dell'Organo Amministrativo deve essere rispettosa delle previsioni di legge vigenti al momento della nomina in materia di equilibrio di genere.

#### **Art. 18) NOMINA, SOSTITUZIONE E COMPENSI**

1. Gli amministratori sono eletti con decisione dei soci, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16, comma 3.

2. Qualora, nel corso dell'esercizio, venga a mancare un amministratore in carica, i soci, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16, comma 3, provvedono senza indugio e comunque entro e non oltre 30 giorni - alla sostituzione, fermo il rispetto delle previsioni in materia di equilibrio di genere; la durata in carica è pari al periodo in cui avrebbero dovuto rimanere in carica gli amministratori sostituiti.

3. Qualora, per dimissioni o altre cause, venga a mancare anticipatamente e contemporaneamente la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero Organo Amministrativo e i soci provvedono alla nomina del nuovo con deliberazione resa ai sensi dell'art. 16, comma 3.

#### **Art. 19) PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, AMMINISTRATORE DELEGATO, SEGRETARIO**

1. Ove costituito, il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato, stabilendone i poteri ed il compenso.

4. Il Consiglio di Amministrazione nomina un suo segretario, anche estraneo al Consiglio; in caso di sua assenza o di suo impedimento, è designata dal Consiglio di Amministrazione, a

svolgere la suddetta funzione, un'altra persona.

**Art. 20) CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE, QUORUM DI DELIBERAZIONE, VERBALIZZAZIONE**

1. Ove costituito, il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, ma all'interno del territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta scritta dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione, o dal Collegio Sindacale.

2. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata A.R. o a mezzo pec, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, da spedire a ciascun Consigliere e a ciascun membro del Collegio Sindacale, almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata almeno 24 ore prima dell'adunanza.

La sopra citata convocazione può essere fatta, entro lo stesso termine, anche a mezzo telefax o posta elettronica o pec soltanto agli aventi diritto che abbiano formalmente comunicato alla società il loro numero di telefax o il loro indirizzo di posta elettronica e-mail e o pec.

3. Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

4. L'Organo Amministrativo si ritiene validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi componenti ed i membri effettivi del Collegio Sindacale in carica.

5. Ogni amministratore della società dispone di un voto e non può farsi rappresentare da alcuno, pur se provvisto di formale delega.

6. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

7. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità di voti, prevale la deliberazione che ha riportato il voto di colui che presiede l'adunanza.

8. Delle deliberazioni del Consiglio si redige apposito verbale, sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario.

9. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

**ART. 21) POTERI E RAPPRESENTANZA. COMPENSI E RIMBORSI**

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, purché non confliggenti con l'esercizio del controllo analogo e fermo quanto previsto, in particolare, all'art. 10, all'art. 16, comma 3 e dal comma 6 del presente articolo ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, escluso soltanto quanto la legge ed il presente Statuto riservano all'esclusiva competenza dell'Assemblea.

2. In conformità agli indirizzi dell'Assemblea, l'Organo Amministrativo predispone opportuni strumenti per l'informazione dell'utenza; cura, nelle forme più convenienti, l'accertamento delle esigenze collettive in ordine ai servizi forniti dalla società; promuove periodiche verifiche e controlli di qualità in ordine ai servizi erogati e sul livello di gradimento delle prestazioni stesse.

3. Spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di assenza di quest'ultimo o impedimento, al Vice Presidente, e all'amministratore delegato nell'ambito dei propri poteri, la rappresentanza della società con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio.

4. Spetta al Presidente, o a chi ne fa le veci, la rappresentanza della società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze per ogni grado di giurisdizione, ad anche per giudizio di revocazione e cassazione, di nominare avvocati e procuratori ad hoc.

5. Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori speciali specificandone i poteri.

6. Per il compimento di uno dei seguenti atti l'Organo Amministrativo dovrà previamente conseguire l'autorizzazione da parte dell'Assemblea ai sensi di quanto previsto all'art. 16, comma 4:

a) l'approvazione del piano industriale/strategico, del budget annuale e/o pluriennale, dell'organigramma della società e degli indirizzi strategici della società;

b) acquisto o alienazione, a qualsiasi titolo e attraverso qualsivoglia forma negoziale, di immobili sociali, o alla costituzione o acquisto o alienazione di diritti reali su tali beni di durata ultra quinquennale o per un importo superiore

al 20% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;

c) acquisto in qualsiasi forma o cessione di partecipazioni in altre società, nonché costituzione di società nei casi ammessi dalla normativa vigente, o acquisto o cessione o affitto di aziende o rami di aziende;

d) rilascio o contrazione di garanzie e fidejussioni per un valore superiore a 2 milioni di euro;

e) contrazione di mutui e finanziamenti straordinari, fatti salve le sole operazioni di gestione ordinaria del circolante e dei flussi di cassa, per un valore superiore ad un milione di euro;

f) approvazione di operazioni straordinarie, delle nomine negli organi e approvazione dei bilanci delle società partecipate;

g) acquisto di beni e servizi di importo superiore a cinque milioni di euro;

h) nomina del Direttore Generale.

7. All'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'amministratore delegato, ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed il compenso, stabilito dall'Assemblea, con deliberazione che resterà valida fino ad espressa revoca nei limiti previsti dalla normativa vigente.

8. Ai componenti degli organi sociali non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

#### **Art. 22 - AMMINISTRATORE DELEGATO**

1. All'Amministratore Delegato, laddove nominato, il Consiglio può delegare i propri poteri e le proprie attribuzioni o parte di esse, fatta eccezione per quelli previsti dagli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis del Codice Civile o da altre eventuali norme imperative di legge.

2. Ai fini di un migliore coordinamento delle iniziative, l'Amministratore Delegato, ove nominato, riferirà almeno ogni quattro mesi al Consiglio di Amministrazione.

#### Titolo V

#### COLLEGIO SINDACALE

#### **Art. 23) COLLEGIO SINDACALE**

1. L'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16, comma 3, elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi, uno dei quali con funzioni di Presidente, e due sindaci supplenti, o il Sindaco unico, in possesso dei requisiti di legge.

2. I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili per una sola volta.

3. L'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16, comma 3, fissa il compenso da corrispondere ai componenti del

Collegio Sindacale.

**Art. 23-bis) POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE O SINDACO UNICO**

1. Il Collegio Sindacale/Sindaco unico vigila sulla osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

2. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa del presidente, ed in caso di suo impedimento da uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei sindaci.

3. Laddove consentito dalla legge, e non si provveda ai sensi del successivo articolo, il Collegio Sindacale esercita la revisione legale dei conti.

**Art. 23-ter) - REVISIONE LEGALE**

1. E' facoltà dell'Assemblea, anche laddove non imposto dalla legge, di affidare la revisione legale dei conti, ad un revisore o ad una società, iscritti nell'apposito registro.

2. L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale od alla società di revisione per tutta la durata dell'incarico, che ha la durata di tre esercizi sociali ed è rinnovabile.

3. Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di indipendenza ed obiettività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 39/2010.

**Titolo VI**

**BILANCIO E UTILI**

**Art. 24) ESERCIZIO SOCIALE E REDAZIONE DEL BILANCIO**

1. L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione, in conformità alle prescrizioni di legge, provvede alla redazione del bilancio e convoca l'Assemblea per la sua approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, eccezionalmente e qualora circostanze particolari lo richiedano, entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio è redatto nel rispetto delle norme di legge e si compone di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazione sulla gestione, ex art. 2478 bis C.C.. Il bilancio non può essere redatto in forma abbreviata.

**ART. 25) DESTINAZIONE DEGLI UTILI E DIVIDENDI**

1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

- il 5% (cinque per cento), alla riserva ordinaria fino che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è stata ridotta al di sotto di detto limite, fino alla reintegrazione dello stesso;

- il rimanente: a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo ai soci, in proporzione alle rispettive quote di conferimento salvo l'eventuale deliberazione di destinare l'utile, in tutto o in parte, al fondo di riserva straordinario o ad altri fondi di accantonamento speciale, o per il rinvio a nuovo.

2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione entro il termine che verrà annualmente fissato da quest'ultimo.

3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili, saranno prescritti a favore della società.

#### Titolo VII

#### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' E NORME DI RINVIO

##### **Art. 26) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

1. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

##### **ART. 27) NORME DI RINVIO**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si richiamano integralmente le vigenti norme di legge in materia di società per azioni, il D.Lgs. 175/2016, nonché le altre fonti applicabili.

f) Emanuele Terzoli

f) Monica Gramatica Notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'Art. 23 D.Lgs. 82/2005, che si trasmette per gli usi consentiti dalla Legge.